

COMUNE DI BASSANO ROMANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art.1 (Campo d'applicazione)

- 1 - Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del D. Lgs. 22/97.
- 2 - L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie. A tal fine il cittadino deve intendersi coinvolto sul problema dei rifiuti osservando le prescrizioni del presente regolamento, sia attraverso il pagamento della tassa sui rifiuti sia attraverso comportamenti tendenti alla salvaguardia ambientale.

Art.2 (Finalità)

- 1 - Il presente regolamento comunale è adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 al fine di stabilire:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani onde evitare:
 - danni per l'incolumità, il benessere, la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - degradamento dell'ambiente (in particolare flora e fauna), dei siti di particolare interesse e del paesaggio.
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa in materia;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni nonché dei rifiuti speciali non assimilati ai sensi dell'art. 142 della legge 8 giugno 1990 e successive modifiche;
 - e. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97;
 - g. le modalità dello smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
 - h. i criteri generali per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.
- 2 - Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a. i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e successive modifiche;
 - b. gli esplosivi in disuso;
 - c. le carogne e i rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze;
 - d. gli scarichi disciplinati dalla legge 10.5.1976, n.319 e successive modifiche;
 - e. i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normale pratiche agricole;
 - f. i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

Art. 3 (Definizioni e classificazioni dei rifiuti)

- 1 - Si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2 - Fermo restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

A) Rifiuti Urbani:

A.1. Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

A.2 Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, imballaggi, cartoni, cassette in legno e simili;

A.3 Rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti da: vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o " T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

A.4 Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A.5 Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

A.6 Rifiuti dichiarati urbani: i rifiuti non pericolosi, derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi, assimilati ai rifiuti solidi urbani interni per qualità e quantità, qualora la loro produzione non superi giornalmente mc. 10 o ql 8, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 22/97 e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, l c, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n° 915.

A.7 Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.5 e A.6.

B) Rifiuti Speciali:

B.1 Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

B.2 Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

B.3 Rifiuti da lavorazioni industriali;

B.4 Rifiuti da lavorazioni artigianali;

B.5 Rifiuti da attività commerciali;

B.6 Rifiuti derivanti da oleifici (acque reflue di vegetazione);

B.7 Fanghi derivanti da trattamento dei reflui urbani;

B.8 Rifiuti derivanti da attività sanitarie;

B.9 Macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

B.10 Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

C) Rifiuti Pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche contemplate nelle decisioni 200/532/CE, 2001/118/CE e 2001/573/CE.

Art. 4 (Definizione e natura dello smaltimento)

- 1 - Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

- a. Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b. Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- c. Spezzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

- d. Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio;
- e. Trasposto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature al luogo di trattamento;
- f. Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, il recupero, l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti di interrimento.

Art. 5 (Modalità di esercizio delle competenze del Comune
in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti)

- 1 - Ogni attività relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, costituente competenza obbligatoria o facoltativa del Comune, ai sensi del D.Lgs. 22/97, è affidata mediante contratto di servizio a società autorizzate con delibera della Giunta Comunale.

TITOLO II – RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Art.6 (Organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati)

- 1 - Le modalità di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolta per conto del Comune di Bassano Romano da apposita azienda speciale o Ditta autorizzata, come definito nell'articolo 5 o dal Comune stesso;
- 2 - La società affidataria di cui al precedente comma, sarà tenuta a svolgere le seguenti attività di carattere generale:
 - a. Raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani non ingombranti (RSU) ed assimilati e smaltimento nella discarica autorizzata;
 - b. Raccolta, trasporto dei rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - c. Spazzamento meccanizzato, lavaggio strade e pulizia fontane e lavatoi; ?
 - d. Pulizia manuale del suolo pubblico e svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - e. Lavaggio e disinfezione dei cassonetti;
 - f. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti da mercati, feste ed eventi
 - g. Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani speciali; ?
 - h. Diserbo chimico e meccanico;
 - i. Conduzione della piazzola ecologica del comune

Art. 6-bis (Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati)

- 1 - Costituendo la raccolta dei rifiuti solidi urbani (ingombranti e non) ed assimilati attività di pubblico interesse questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio comunale.
- 2 - Tale obiettivo dovrà essere assicurato preferibilmente attraverso una più razionale organizzazione del servizio, senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo a carico del Comune.

Art. 7 (Conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati)

- 1 - I rifiuti solidi urbani e gli assimilati di cui alle lettere A1, A6 comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento devono essere conferiti ed immessi dal produttore nei contenitori collettivi, posizionati in luoghi prestabiliti, a livello stradale, e di facile accesso sia per il cittadino che per i mazzi di raccolta.
- 2 - Nell'immissione dei rifiuti nei predetti contenitori collettivi l'utente dovrà avere la massima cura nell'osservanza delle esigenze igieniche, evitando dispersione di materiale e quant'altro possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio del decoro ambientale.
- 3 - E' fatto assoluto divieto di conferire rifiuti sciolti o abbandonati fuori dei cassonetti in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.
- 4 - È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 8 (Usi vietati dei contenitori)

- 1 - Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani:
 - A) di rifiuti pericolosi;
 - B) di rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati urbani;
 - C) di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
 - D) di rifiuti di imballaggi terziari;
 - E) di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;
 - F) rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..);

Art. 9 (Divieto di accesso nella proprietà privata)

- 1 - E' fatto divieto, al personale addetto al servizio di raccolta di accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avvenire senza accedere nella proprietà privata.
- 2 - In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro, all'interno della proprietà privata. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta semplice; potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguiti i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione, fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 10 (Modalità della raccolta dei rifiuti solidi urbani)

- 1 - Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta dei rifiuti solidi urbani di cui alle lettere A1, A6 del precedente art.3, sarà programmata per zona, in giorni fissi.
- 2 - Il sindaco con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 1 nonché i relativi orari.

Art. 11 (Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti)

- 1 - I rifiuti urbani domestici ingombranti di cui alla lettera A2 dell'art.3 del presente regolamento dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nella stazione ecologica del Comune

Art. 12 (Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni)

- 1 - La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché il loro smaltimento è completamente a carico del richiedente il quale sarà l'unico responsabile della procedura applicata.

Art. 13 (Trasporto)

- 1 - Il trasporto dei rifiuti deve avvenire con automezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione assicurano il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97.
- 2 - I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 14 (Smaltimento finale)

- 1 - Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti di cui al Titolo II avverrà presso impianto autorizzato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all' art. 2 del D.Lgs. 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Art. 15 (Lavaggio e disinfezione dei contenitori dei rifiuti)

- 1 - I contenitori e i bidoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani presenti sul territorio comunale saranno lavati e disinfettati periodicamente a cura della società affidataria del servizio con apposita attrezzatura .
- 2 - I contenitori devono essere ricollocati dopo il loro svuotamento e richiusi ponendo inoltre particolare attenzione alla pulizia e disinfezione dell'area

TITOLO III – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.16 (Definizioni)

- 1 - Per rifiuti urbani esterni di cui alla lettera A5 dell'art.3 del presente regolamento si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
- 2 - Il servizio di pulizia esterna comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle sedi stradali, dei marciapiedi, delle vie, delle piazze, delle fontane e dei lavatoi e di ogni altra area accessibile al pubblico.

Art.17 (Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni e di pulizia)

- 1 - Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni nonché di spazzamento-lavaggio, è affidata a società autorizzata.

Art. 18 (Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti)

- 1 - All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni l'Amministrazione Comunale, tramite la società affidataria del servizio, installerà numero idoneo di cestini gettacarta, i quali periodicamente saranno svuotati.
- 2 - È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, etc....) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art.19 (Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici)

- 1 - È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Art. 20 (Pulizia dei mercati)

- 1 - I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, dovranno mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata sarà pulita da operatore addetti, i quali provvederanno anche al conferimento dei

rifiuti prodotti negli appositi contenitori, in ottemperanza del contratto di servizio con il Comune di Bassano Romano.

Art. 21 (Pulizia dei terreni non edificati)

- 1 - I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

Art.22 (Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti)

- 1 - Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

TITOLO IV RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 23 (Definizione, Istituzione e scopo del servizio)

- 1 - Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, si intende per raccolta differenziata la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero della materia prima.
- 2 - La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - d) favorire il recupero di materiale anche nella fase di smaltimento finale;
 - e) recuperare risorse finanziarie da ottenere, sia attraverso una razionalizzazione del servizio, sia attraverso la cessione dei materiali ai consorzi di riciclo;
 - f) migliorare la consapevolezza ambientale da parte dell'utenza attraverso una adeguata e capillare informazione.

Art. 24 (Organizzazione del servizio di raccolta differenziata)

- 0 - L'organizzazione, la gestione e la realizzazione del servizio di raccolta differenziata di cui all'art. 23 comma 1 del presente regolamento sono svolti dal Comune di Bassano Romano tramite convenzione con apposita ditta autorizzata.
- 1 - Detto servizio comporta:
 - a. Raccolta differenziata con contenitori stradali di: materiali cartacei (CER 200101); contenitori in vetro (CER 200102); contenitori per liquidi in plastica (CER 200103); metallo (CER 200105);
 - b. Raccolta differenziata porta a porta per i materiali cartacei presso gli istituti scolastici, il Comune, l'Ufficio postale e per il cartone presso gli esercizi commerciali;
 - c. Raccolta di pile esauste (CER 200120);
 - d. Raccolta farmaci scaduti (CER 200118);
 - e. Trasporto dei materiali indicati alla precedente lettera a, b presso idonei impianti di recupero;
 - f. Raccolta presso centro di conferimento comunale di apparecchiature elettriche domestiche
 - g. Controllo della gestione economica della raccolta differenziata al fine di evitare trasferimenti di oneri aggiuntivi nel rispetto dei costi previsti.

Art. 25 (Organizzazione della raccolta e smaltimento di batterie e pile, prodotti e contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F" e di prodotti farmaceutici)

- 1 - La raccolta dei rifiuti di cui alle lettere c e d del precedente articolo, stante la loro indubbia pericolosità, deve essere effettuata in appositi contenitori in polietilene o altro materiale; tali contenitori saranno dislocati nelle diverse zone del paese.
- 2 - La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi di cui alla lettera A3 dell'art 3 del presente regolamento deve essere invece effettuata dai singoli produttori. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D. Lgs. 22/97. (**alternativa 1**)

Art. 26 (Conferimento e raccolta di vetro, plastica e carta)

- 1 - Il conferimento di materiali in vetro, plastica e carta deve essere effettuato negli appositi contenitori posizionati nel territorio comunale.
- 2 - La raccolta di detti rifiuti è realizzata periodicamente da società autorizzata.

TITOLO V RIFIUTI SPECIALI

Art. 27 (Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. Disciplina)

- 1 - Sono rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, tutti i rifiuti di cui alla lettera B, dell'art. 3 del presente regolamento.
- 2 - I Rifiuti speciali di cui sopra devono essere avviati al recupero o allo smaltimento dai produttori o detentori degli stessi, a proprie spese nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche

Art. 28 (Obbligo della denuncia dei locali e delle aree)

- 1 - Il soggetto, titolare delle attività producenti rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, deve osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Regolamento Comunale e presentare domanda di esenzione parziale della superficie imponibile di cui all'art. 41 del presente regolamento, resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi di cui agli artt. 36 e 47;
- 2 - Alla domanda dovrà essere allegata planimetria catastale (oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato) dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché copia del relativo contratto stipulato con la ditta autorizzata alla raccolta ed al recupero o allo smaltimento degli stessi.

Art. 29 (Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non Assimilati)

- 1 - Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani sarà istituito, ai sensi dell'art.21 comma 5 del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997, un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun produttore o detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni
- 2 - I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati, che non provvedono all'avvio allo smaltimento o al recupero, o al conferimento di essi a terzi autorizzati a proprie spese ed ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento Comunale, sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detto servizio pubblico integrativo.

Art. 30 (Smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati- Corrispettivo)

- 1 - Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani " per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

Art. 31 (Smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati – Convenzione)

- 1 - Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati da parte del Comune, gli interessati devono inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali non assimilati;
 - c) l'ubicazione dei locali;
 - d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in si producono i rifiuti speciali non assimilati da quella già dichiarata ai fini della tassa;
 - e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
 - f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio;
- 2 - L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione, alla stipula della quale sarà dato corso, solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva;
- 3 - Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio, ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

TITOLO VI RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 32 (Rifiuti pericolosi)

- 1 - Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 22 / 97, sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I al D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997.
- 2 - Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori o detentori, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97, e di quelle di cui al presente Regolamento Comunale. Ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs. 507/1993, nella determinazione della superficie tassabile di cui al successivo all'art. 41 del presente regolamento non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, di regola, si producono i predetti rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori o detentori stessi in base alle norme vigenti.
- 3 -

Art. 35 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

- 1 - E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- 2 - In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto 22/97 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 dello stesso decreto, ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
- 3 - Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.

Art. 36 (Obbligo della denuncia dei locali e delle aree)

- 1 - Il soggetto, titolare delle attività producenti rifiuti pericolosi, deve osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Regolamento Comunale ed effettuare domanda di esenzione parziale della superficie imponibile, resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi.

TITOLO VII APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 37 (Applicazione della Tassa - Limiti Territoriali – Decorrenza)

- 1 - La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale, individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana, ove la raccolta è obbligatoria.
- 2 - Nelle zone del territorio comunale in cui non è effettuato la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, gli occupati o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.
- 3 - Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n.507.

Art. 38 (Presupposto della tassa ed esclusione)

- 1 - La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del d. lgs. 507 / 93.
- 2 - Non sono soggetti alla tassa i locali, le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 3 - L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi.
- 4 - L'Ufficio Tributi può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
- 5 - Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stata concessa l'esenzione, l'interessato è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Tributi che provvederà ad effettuare una nuova iscrizione a ruolo per il tributo dovuto.

Art. 39 (Case coloniche)

- 2 - Per abitazioni coloniche e altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 40 (Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo)

- 1 - La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 45 con vincolo di solidarietà tra le componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2 - Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art 62 del D. Lgs. 507/1993, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti denunciata art. 70 dello stesso decreto 507/1993, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 3 - Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed area scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

- 4 - E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art 41 Determinazione delle superfici tassabili

- 1 - Le superfici tassabili sono quelle di calpestio detratte quelle di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE
1°	Sottotetti non destinati ad abitazione, anditi e ripostigli;
2°	Sotterranei non destinati ad abitazione, ufficio o altra attività;

- 2 - La superficie complessiva tassabile è determinata in mq, trascurando i centimetri.
- 3 - Ai sensi del comma 340 dell'art. 1 della L. 311/2004 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;
- 4 - Ai sensi del comma 3 dell'art. 62, del D. Lgs. 507/1993, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola rifiuti speciali, pericolosi, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 5 - Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella utilizzata per lo svolgimento delle attività ridotta delle seguenti percentuali:
- | | |
|---------------------------------|-----|
| Attività mediche | 30% |
| Attività artigianali | 30% |
| Attività commerciali generiche | 30% |
| Attività commerciali alimentari | 30% |
- 6 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 7 - Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
- 8 - Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.

Art. 42 (Destinazione promiscua)

- 1 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tassa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 43 (Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione)

- 1 - La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- 2 - L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore di cui all'art. 40 comma 3;
- 3 - La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata;

- 4 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 44 (Tassa giornaliera di smaltimento)

- 1 - Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico paesaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
- 2 - La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
- 3 - In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento viene applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4 - L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con apposito modulo di versamento e in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
- 5 - In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6 - Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 45 (Classificazione delle superfici tassabili)

- 1 - Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti nove categorie:

CAT.	DESCRIZIONE
I	Abitazioni
II	Cantine, garages, magazzini a uso abitazione
III	Uffici pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori, ecc.
IV	Stabilimenti ed edifici industriali
V	Depositi commerciali, botteghe artigiane
VI	Locali pubblici, circoli, Alberghi, sale convegno, ecc.
VII	Comunità (collegi e convitti, ecc)
VII/BIS	Scuole pubbliche e private, sale teatrali, musei, biblioteche, archivi, ecc.
VIII	Campeggi, distributori carburante, materiali edili, aree scoperte ad uso commerciale depositi commerciali vendita all'ingrosso
IX	Altre aree scoperte ad uso privato
X	Agriturismo, Affittacamere, Bed and Breakfast
XI	Ristoranti, trattorie, pub, pizza a taglio, caffè, bar, gelaterie, pasticcerie
XII	Cartolerie, tabacchi, abbigliamento, ferramenta, casalinghi, ortofrutta, pescherie, fiori e piante
XIII	Negozi alimentari

Art. 46 (Esenzioni)

- 1 - Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:
- . Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici

o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;

- . Gli edifici e le aree destinate ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione.
- . Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo articolo 47 con annotata la richiesta di esenzione.
- . Sono esenti, su richiesta dell'interessato, gli immobili non utilizzati purché risultino, a seguito di sopralluogo, privi di arredo, nonché risultino distaccata l'utenza elettrica e l'acqua potabile. La richiesta deve essere presentata ogni anno entro il 20 gennaio del periodo d'imposta considerato.

0 - L'esenzione dovrà comunque essere accordata con provvedimento del Funzionario responsabile.

0 - Il provvedimento deve prevedere:

- L'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Art. 46 -bis (Riduzioni ed agevolazioni)

1 - Sulla tariffa sono applicate, previa domanda del beneficiario (per il punto c. corredata di copia del certificato attestante l'invalidità dall'organo competente ai sensi della normativa vigente) da presentare entro il 20 gennaio del periodo d'imposta considerato, le seguenti riduzioni:

- . **(80%)** per abitazione a disposizione e non locata neppure per frazione di anno, dei cittadini emigrati e stabilmente residenti all'estero;
- . **(30%)** per abitazione distanti oltre Km 1 dal punto più vicino di raccolta;
- . **(30%)** per i soggetti nel cui nucleo familiare sia presente e residente nell'immobile un portatore di Handicap così come definito dall'art. 3 c. 1° della legge 104 del 5.2.1992, che siano altresì invalidi civili al 100% ai sensi dell'art. 1 della legge 18/1980 e ai sensi della legge n. 482 del 1968 così come successivamente modificata e integrata;
- . **(30%)** per i soggetti residenti che abbiano tutti i seguenti requisiti:
 1. residente nel Comune e specificamente nell'immobile oggetto della dichiarazione;
 2. che abbiano compiuto il 60° anno di età entro il 31.12 dell'anno precedente il periodo d'imposta considerato;
 3. risultino dallo stato civile celibi/nubili, vedovo/vedova, già coniugato/già coniugata.

1 - Le riduzioni non sono cumulabili e in caso di compresenza si applica quella maggiormente favorevole all'utente.

2 - L'ufficio tributi, contestualmente alla predisposizione del ruolo, provvede alla redazione di un apposito elenco dei beneficiari delle riduzioni .

Art. 47 (Denunce)

1 - I soggetti di cui all'art. 40 presentano al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione, corredato da certificato di visura catastale e planimetria catastale dell'immobile.

2 - La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3 - La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della

denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o affettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

- 4 - La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 5 - L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
- 6 - In occasione d'iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, ferme restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 48 (Accertamento)

- 1 - In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 47 avviso di accertamento in rettifica, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2 - Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 50 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
- 3 - Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
- 4 - Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 49 (Riscossione)

- 1 - L'importo del tributo o addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei di cui all'art. 48 comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 50 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.
- 2 - Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
- 3 - Gli importi di cui al comma 1 possono essere riscossi direttamente dal Comune oppure essere affidati a terzi, rispettando le procedure dell'evidenza pubblica e curando che l'affidamento non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente.. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il funzionario responsabile del servizio può concedere per importi ingenti determinati dalla Giunta Comunale, la ripartizione fino a nove rate mensili del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di una rata l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.
Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dalla normativa vigente.
- 1 - **Soggetti affidatari possono essere: i concessionari del servizio di riscossione, aziende speciali, società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, società miste che effettuino tale attività presso altri comuni, soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli**

enti locali ex art.53 del d.lgs.446/1997.

La riscossione coattiva deve essere effettuata:

- in base a ruoli ex d.P.R. 602/1973, se affidata ai concessionari;
- in base alla procedura di cui al r.d. 639/1910 (ingiunzione fiscale), se svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a soggetti diversi dal concessionario.

Art. 50 (Funzionario responsabile)

- 1 - Il comune designa un funzionario responsabile ai sensi dell'art.74 del d.lgs.507/93 cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.

Art. 51 (Poteri dei Comuni)

- 1 - Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti e pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 2 - In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 48 comma 4, muniti di **autorizzazione del sindaco** e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
- 3 - In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 52 (Lotta all'evasione)

- 1 - Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - A) UFFICIO TRIBUTI:
 - 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 47 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa.
 - B) UFFICIO TECNICO:
 - 1) Dovrà assicurare, all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.
 - C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI
 - 0) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza;
 - D) UFFICIO ANAGRAFE
 - 0) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- 1 - Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del funzionario responsabile dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonchè di assistenza agli utenti.

TITOLO VIII CONTENZIOSO - SANZIONI

Art. 53 (Contenzioso)

- 1 - Attraverso gli atti di accertamento della tassa è ammesso ricorso, a norma D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni, alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo. Il ricorso deve essere prodotto in carta legale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica dell'atto medesimo, inoltrandolo al Comune di Bassano Romano, Piazza Umberto I° 6 – 01030 (VT):
 - a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile;
 - b mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'originale in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In tal caso si intende proposto al momento della spedizione;
 - c mediante consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bassano Romano che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1 del D.Lgs 546/1992.

Art. 54 (Rimborsi)

- 1 - Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
- 2 - Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 3 - In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
- 4 - Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse previsto dalla normativa vigente a decorrere dal 2° semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 55 (Sanzioni)

- 1 - Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa del 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
- 2 - Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
- 1 - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti si applica la pena pecuniaria da euro 25 a euro 75 da determinare in base alla gravità della violazione.
- 4 - Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
- 5 - Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
- 2 - Le sanzioni di cui ai comma 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario

o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.75.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 (Pubblicità del regolamento)

- 1 - Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque hanno cura del servizio, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

Art. 57 (Abrogazione delle norme preesistenti)

- 1 - Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 58 (Rinvio alle leggi ed ai regolamenti)

- 1 - Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina tecnico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Art.59 (Entrata in vigore)

- 1- Il presente Regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2006.